



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

DECRETO N. 1 DEL 13 GENNAIO 2009

**Oggetto: Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara.**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 8, comma 1;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, come modificata dall'art. 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;
- VISTO il regolamento CEE 07 dicembre 1992, n. 3577/92, il quale sancisce l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea con riferimento al settore del trasporto marittimo;
- VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 28 novembre 2005 (2005/842/CE);
- VISTI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
- VISTA la deliberazione 49/14 del 28.11.2006, approvata definitivamente con deliberazione 8/13 del 28.2.2007, con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive di applicazione e l'atto preliminare alla definizione e alla progettazione dei servizi minimi di TPL;
- CONSIDERATO che si rende necessario fornire alla competente Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale (di seguito DG TPL) l'indirizzo politico-amministrativo presupposto al procedimento di gara per l'aggiudicazione dei servizi in oggetto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

DEDECRETO N.

DEL

**CONSIDERATO** che si rende necessario fornire alla competente Direzione Generale dell'Assessorato (di seguito DG Assessorato) l'indirizzo politico-amministrativo presupposto alla gestione della provvista finanziaria necessaria per i conseguenti atti contrattuali;

**RILEVATO** che lo stesso regolamento CEE 07 dicembre 1992, n. 3577/92 all'articolo 4 stabilisce che gli stati membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nel rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli armatori comunitari in tutti i casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale;

**RILEVATO** che con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico si stabilisce, sempre in base al predetto articolo 4, quali porti devono essere serviti, la regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe ed equipaggio della nave;

**VISTO** che la stessa Commissione Europea, nelle linee guida sull'applicazione al trasporto marittimo delle regole del Trattato concernenti gli aiuti di stato ("Orientamenti Comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi", contenuti nella Comunicazione C(2004)43 del 17 gennaio 2004) e, successivamente, nella Decisione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (OSP), concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, ha affermato la compatibilità degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di OSP quando siano concessi a seguito di procedimento ad evidenza pubblica e per il collegamento di isole con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio;

**VISTO** che l'art. 2 della L.R. 8/2000 prevede esplicitamente che le condizioni di aggiudicazione ed espletamento del servizio devono essere prestabilite con apposita direttiva di programma;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

DECRETO N.

DEL

- RITENUTO** opportuno illustrare le condizioni per l'esercizio, che, come esplicitato nell'allegato parte integrante della presente direttiva, prevedono l'espletamento di tre corse di andata e ritorno nel periodo estivo e di due negli altri periodi dell'anno, assicurate mediante un traghetto in grado di trasportare passeggeri e merci - tra il porto commerciale di Porto Torres e il molo di Cala Reale sull'isola – in un tempo non superiore a settantacinque minuti, salvo le avverse condizioni meteorologiche;
- PRESO ATTO** che gli orari ipotizzati sono stati esaminati ed approvati, insieme a tutte le altre condizioni di esercizio, in sede di conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 26 giugno, 22 luglio e 11 settembre 2008 presso il Comune di Porto Torres (con la partecipazione di: Assessorato dei Trasporti - DG TPL; Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare - Ente Parco Nazionale dell'Asinara; Ministero Beni e Attività culturali - Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici della Sardegna – Soprintendenza per i Beni archeologici per la Sardegna; Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna; Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di porto di Porto Torres; Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci; Assessorato Difesa Ambiente – Direzione Difesa Ambiente e Direzione Corpo Forestale e V.A.; Assessorato Pubblica Istruzione - Direzione generale Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; Ente Foreste della Sardegna; Provincia di Sassari e Comune di Porto Torres), e tengono conto delle esigenze dei lavoratori occupati sull'isola e residenti in Sardegna e dei flussi turistici;
- RILEVATO** che durante la conferenza di servizi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) hanno rappresentato l'esistenza di un sito archeologico subacqueo nelle immediate vicinanze dell'approdo di Cala Reale (consistente nel carico di una nave romana del tardo impero), successivamente sottoposto a tutela diretta con Decreto del D.R. Sardegna del MiBAC n. 74 del 20.11.2008 e per il quale è ancora in corso l'istruttoria per l'apposizione di eventuali ulteriori misure di protezione indiretta;
- DATTO ATTO** che l'aggiudicatario dovrà, di conseguenza, porre in atto tutte le cautele disposte dalle autorità proposte alla tutela del patrimonio archeologico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

DECRETO N.

DEL

- RITENUTO** opportuno inserire tra le clausole di gara la necessità di un ammodernamento del naviglio;
- RILEVATA** la necessità di stabilire il valore economico complessivo per la compensazione degli oneri di servizio pubblico;
- VISTI** il programma d'esercizio (Allegato A) e il quadro tariffario (Allegato B), che tiene conto delle esigenze della popolazione residente, dei lavoratori pendolari e del traffico turistico, garantito da armatori privati, e i dati di trasporto accertati per il periodo di affidamento sperimentale del servizio alla Società DELCOMAR con sede in La Maddalena, via XX Settembre 7, che hanno registrato circa 5.700 passeggeri e 500 mezzi, per un totale di circa 1600 corse;
- RILEVATO** che per quanto riguarda i criteri che debbono determinare l'aggiudicazione del servizio, sul bando di gara dovranno - tra l'altro - essere specificate in modo dettagliato ed inequivocabile tutte le caratteristiche tecnico-costruttive delle unità navali da impiegare con particolare riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri e senza sottovalutare gli aspetti relativi al confort e alla qualità del servizio in generale;
- RILEVATO** che alla spesa derivante dall'aggiudicazione della gara ed alle spese accessorie da sostenere per l'espletamento della stessa, tra le quali vanno ricompresi i compensi spettanti ai membri della Commissione di gara di nomina dell'organo Responsabile della stazione appaltante, si dovrà far fronte a valere sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Trasporti (UPB S07.06.001 - Capitolo SC07.0611) per gli anni di vigenza del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- ART. 1** La DG TPL è tenuta ad espletare un procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione del trasporto marittimo verso l'isola dell'Asinara sulla tratta Porto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

DECRETO N.

DEL

Torres – Cala Reale, per la durata di anni 6 (sei) con possibilità di rinnovo sino ad altri 3 (tre). Il procedimento non potrà ammettere offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato.

ART. 2 In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 49/14 del 28.11.2006 dovranno essere perseguiti gli obiettivi di continuità e puntualità del servizio, ammodernamento della flotta, miglioramento dei servizi resi alla clientela.

ART. 3 Il bando dovrà contenere indicazioni in ordine a: rete dei servizi da affidare e obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi, con particolare riferimento alla loro integrazione con le altre reti e modi di trasporto, anche in relazione alle esigenze del pendolarismo lavorativo (come in allegato A, parte integrante del presente decreto); tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi con l'obiettivo di un costante miglioramento nel corso del contratto del rapporto tra i ricavi da traffico e i costi operativi (come in allegato B, parte integrante del presente decreto); garanzia di fruibilità dei servizi socio-sanitari, amministrativi e culturali e assolvimento delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria incentivazione al rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi di trasporto, con particolare riferimento all'efficienza ecologica ed economicità di gestione; contenuti della Carta dei servizi del vettore, sia per i servizi di bordo che per quelli di terra; requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; numero delle unità navali da impiegare, loro caratteristiche tecnico - costruttive con riguardo alla capacità e qualità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti e alla salvaguardia dei valori ambientali; al rispetto del contratto collettivo di categoria nello Stato ospitante, nonché al rispetto delle condizioni stabilite emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92; prestazione di adeguata fidejussione. Il contraente dovrà, inoltre, garantire a proprio carico il trasporto del personale e dei veicoli regionali impiegati sull'isola.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

DECRETO N.

DEL

- ART. 4 L'importo annuo a base d'asta è di Euro 1.700.000,00 IVA esclusa, con successiva applicazione degli adeguamenti di legge dovuti nel tempo di vigenza del contratto.
- ART. 5 La DG Assessorato è tenuta ad adottare gli atti contrattuali conseguenti all'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara e ad esercitare le competenti funzioni di vigilanza.
- ART. 6 La DG Assessorato è, altresì, tenuta ad adottare i competenti atti di gestione delle risorse finanziarie a valere sull'UPB S07.06.001 - Capitolo SC07.0611, per l'anno 2009, e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi, fino alla scadenza del contratto di cui al precedente articolo 5.

Cagliari, 13 Gennaio 2009

F.to L'Assessore  
Sandro Broccia